



Comune di Rometta

Provincia di Messina

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 49 DEL 23.10.2012

PUBBLICATA DAL 28.11.2012 AL 13.12.2012

INDICE

TITOLO PRIMO.....	6
DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
ART. 1.....	6
Ente Gestore.....	6
ART. 2.....	6
Proprietà delle tubazioni	6
ART. 3.....	6
Costruzione della rete nel suolo pubblico	6
ART. 4.....	7
Vigilanza igienica e qualità delle acque.....	7
ART. 5.....	7
Direzione e sorveglianza tecnica.....	7
ART. 6.....	7
Manutenzione degli impianti	7
Art . 7	8
Servizi amministrativi e contabili	8
Art. 8	8
Materiali e attrezzi	8
Art. 9	8
Priorità nella concessione delle utenze	8
Art. 10	8
Distribuzione dell'acqua	8
Art. 11	8
Interruzione del servizio di erogazione.....	8
TITOLO SECONDO	8
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA PER USO PUBBLICO	8
ART. 12.....	9
Definizione di impianti per uso pubblico.....	9
ART. 13.....	9
Fontanelle pubbliche	9
ART. 14.....	9
Limiti di erogazione dell'acqua	9
ART. 15.....	9
Uso delle fontanelle	9
ART. 16.....	10
Eccezioni.....	10
ART. 17.....	10
Bocche da incendio stradali	10
ART. 18.....	10
Altri impianti dell'acqua per uso pubblico	10
ART. 19.....	10
Monitoraggio dell'acqua per uso pubblico	10
ART. 20.....	10
Interruzione del servizio in caso di incendio	10
TITOLO TERZO	11
CONCESSIONE DELL'ACQUA AI PRIVATI	11
Capo I.....	11
Norme Amministrative di carattere generale	11

ART. 21.....	11
Uso dell'acqua.....	11
ART. 22.....	11
Rete di distribuzione	11
ART. 23.....	12
Diramazioni dell'acquedotto.....	12
ART. 24.....	12
Limiti del servizio	12
ART. 25.....	12
Sistema di somministrazione	12
ART. 26.....	12
Apparecchi di misurazione.....	12
ART. 27.....	13
Domanda di concessione.....	13
ART. 28.....	13
Concessionario	13
ART. 29.....	13
Attraversamento terreni di proprietà di terzi.....	13
ART. 30.....	14
Accettazione del Regolamento.....	14
ART. 31.....	14
Riserva di accettazione delle domande e di revoca delle concessioni	14
ART. 32.....	14
Uso determinato dell'acqua	14
ART. 33.....	14
Divieto di estensione delle concessioni e di sub concessione.....	14
ART. 34.....	14
Durata delle concessioni	14
ART. 35.....	15
Subentro alle concessioni.....	15
ART. 36.....	15
Irregolarità del subentro	15
ART. 37.....	15
Spese e tasse.....	15
Capo II.....	15
Norme tecniche per gli allacciamenti.....	15
ART. 38.....	15
Definizione di "allacciamento"	15
ART. 39.....	15
Proprietà dell'allacciamento	15
ART. 40.....	15
Recupero dell'allacciamento.....	15
ART. 41.....	16
Manomissioni dell'allacciamento	16
ART. 42.....	16
Responsabilità sull'allacciamento	16
ART. 43.....	16
Esecuzione e manutenzione dell'allacciamento.....	16
ART. 44.....	16
Saracinesca di presa e di arresto	16
ART. 45.....	17
Collocazione del contatore.....	17

ART. 46.....	17
Suddivisione dei contatori.....	17
ART. 47.....	17
Spostamento e rimozione contatori.....	17
ART. 48.....	18
Diametro dell'allacciamento	18
ART. 49.....	18
Modifica delle opere di allacciamento	18
ART. 50.....	18
Impianti interni.....	18
ART. 51.....	18
Qualità del materiale degli impianti interni	18
ART. 52.....	18
Prescrizioni tecniche e sanitarie per gli impianti interni.....	18
ART. 53.....	19
Ispezioni e verifiche	19
ART. 54.....	19
Responsabilità verso terzi	19
Capo III.....	19
Concessioni speciali	19
ART. 55.....	19
Concessioni temporanee	19
ART. 56.....	20
Allacciamenti per uso industriale.....	20
ART. 57.....	20
Prese per bocche antincendio private.....	20
ART. 58.....	20
Limitazioni nell'uso delle bocche antincendio private.....	20
ART. 59.....	20
Prova di funzionamento delle bocche antincendio private	20
ART. 60.....	20
Non responsabilità del Comune per le bocche antincendio private	20
Capo IV.....	21
Norme relative ai pagamenti dei canoni e dei consumi	21
ART. 61.....	21
Inizio obbligo pagamento canoni e consumi.....	21
ART. 62.....	21
Tariffe speciali	21
ART. 63.....	21
Temporanee interruzioni del servizio	21
ART. 64.....	21
Pagamento dei canoni e dei consumi	21
ART. 65.....	22
Ruoli di riscossione.....	22
ART. 66.....	22
Interruzione del servizio per morosità	22
ART. 67.....	22
Lettura dei contatori	22
ART. 68.....	22
Verifica dei contatori	22
ART. 69.....	22
Indicazioni erronee dei contatori.....	22

TITOLO QUARTO.....	23
DISPOSIZIONI FINALI E PENALI.....	23
ART. 70.....	23
Reclami	23
ART. 71.....	23
Violazione delle norme contrattuali	23
ART. 72.....	23
Manomissione dei sigilli	23
ART. 73.....	23
Contravvenzioni.....	23
ART. 74.....	23
Rimborso delle spese	23
ART. 75.....	24
Emergenze idriche.....	24
ART. 76.....	24
Variazioni al regolamento ed alle tariffe.....	24
ART. 77.....	24
Entrata in vigore.....	24

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Ente Gestore

1. Il Comune di Rometta detiene la gestione diretta del servizio di produzione e distribuzione dell'acqua potabile tramite l'acquedotto Comunale, disciplinandolo con le norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento. Ai fini giuridici l'erogazione dell'acqua avviene mediante atto di Autorizzazione.
2. Il servizio verrà condotto in economia.
3. Il Comune fornisce acqua potabile ai propri Utenti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 45 della Legge 28.2.1985, n. 47 (Legge Urbanistica e disposizioni generali) recepita in Sicilia dalla Legge n. 37/85 del 10.08.1985 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2

Proprietà delle tubazioni

1. Le tubazioni stradali o comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo perduto e le derivazioni fino al contatore compreso, seppure eseguite a spese degli utenti, appartengono al Comune, restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.
2. Sono invece di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste a valle del contatore.

ART. 3

Costruzione della rete nel suolo pubblico

1. Di norma, la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, è costruita direttamente dal Comune, in economia ovvero mediante appalto a ditta specializzata.
2. In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture sul suolo privato.
3. Eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite a richiesta degli interessati sia in suolo pubblico o su strade e fondi privati a totale spesa, salvi i recuperi di cui sotto, dei richiedenti alle seguenti condizioni:
 - a. Che sia presentato apposito progetto esecutivo;
 - b. Che i lavori siano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza dell'Area S.A.T.I.;
 - c. Che i lavori siano iniziati solo dopo apposita autorizzazione;
 - d. Che siano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini infortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda l'ordinamento del traffico.
4. Ultimati i lavori di cui al comma 3 sarà redatto, a cura dell'area S.A.T.I. apposito verbale di collaudo e presa in carico degli impianti.
5. Tutti gli impianti passeranno nella piena proprietà e disponibilità dell'Ente, previa costituzione delle eventuali servitù per la parte delle reti costruite su strade o fondi privati.
6. Nel caso di realizzazione così come prevista al comma 3 del presente articolo, l'Amministrazione rimborserà al/agli interessato/i le sole spese effettivamente sostenute

sulla base di regolari fatture, se prodotte all'atto del collaudo lavori, mediante detrazione su consumi, per una durata massima di anni cinque. In ogni caso tali consumi non potranno eccedere, annualmente, quelli medi di una utenza di caratteristiche simili a quella a cui va in rimborso.

7. I rimborsi di cui al comma 6 non si applicano nel caso di sanatorie e/o realizzazioni non autorizzate e poi eventualmente sanate.

ART. 4

Vigilanza igienica e qualità delle acque

1. La qualità dell'acqua fornita deve essere conforme alla normativa vigente, con particolare riferimento alla direttiva CEE n. 98/83/CE del Consiglio dell'Unione Europea, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Comune è responsabile della qualità delle acque fino al punto di consegna all'Utente. Le modalità ed i tempi di controllo debbono essere conformi alla vigente normativa in materia.
3. La sorveglianza igienica sul servizio si attua mediante due tipi di controlli.
4. Controlli interni:
 - a) effettuati dal gestore del servizio idrico per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante analisi chimico – batteriologiche;
 - b) i punti di prelievo dei campioni da controllare possono essere concordati con l'Azienda Sanitaria Provinciale;
 - c) per l'effettuazione dei controlli il gestore del servizio idrico può stipulare convenzioni con altri gestori di servizi idrici;
 - d) i risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l'eventuale consultazione.
5. Controlli esterni:
 - e) effettuati dall'Azienda Sanitaria Provinciale per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti di legge.
6. Le risultanze analitiche dei controlli interni ed esterni dovranno essere affisse all'albo pretorio on line dell'Ente.

ART. 5

Direzione e sorveglianza tecnica

1. La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti del pubblico acquedotto è affidata all'Ufficio Tecnico Comunale, il quale vigilerà a che gli impianti vengano mantenuti sempre in perfetta efficienza, onde assicurare, nei limiti del possibile, la continuità nell'erogazione dell'acqua. Nell'Ufficio Tecnico deve essere conservata copia dei tipi rappresentanti tutte le condutture dell'acquedotto e i principali manufatti, disegni planimetrici, sezioni ecc.

ART. 6

Manutenzione degli impianti

1. Le operazioni riguardanti la manutenzione degli impianti e quelle di installazione di nuovi allacciamenti e diramazioni saranno effettuate in via ordinaria dal personale del Comune appositamente incaricato e, solo in via eccezionale affidate in appalto, a ditta specializzata, sotto le norme, condizioni e modalità contenute nel capitolato speciale d'appalto redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale. Il personale addetto alla manutenzione degli impianti dovrà informare, l'Ufficio Tecnico Comunale di qualunque fatto inerente all'acquedotto comunale, per i conseguenti provvedimenti che esulino dai suoi compiti e dalle sue mansioni.

Art. 7

Servizi amministrativi e contabili

1. Le mansioni di natura amministrativa e contabile sono affidate all' Area Tributi e all' Area S.A.T.I., cui spetta il controllo e la vigilanza sull'andamento economico della gestione del servizio.

Art. 8

Materiali e attrezzi

1. Tutto il materiale e gli attrezzi adibiti al servizio manutenzione dell'acquedotto dovranno essere inventariati e di essi dovrà essere tenuto un regolare registro di carico e scarico da parte dell' Area S.A.T.I.
2. Per ogni materiale ed oggetto prelevato dovrà essere annotato, fra le altre notizie, l'uso per il quale è stato impiegato.

Art. 9

Priorità nella concessione delle utenze

1. Ai fini delle nuove concessioni, nell'impossibilità di soddisfare tutte le richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

Art. 10

Distribuzione dell'acqua

1. La distribuzione dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto può aver luogo:
 - a. Per mezzo di impianti di uso pubblico;
 - b. Mediante concessione di utenze private.

Art. 11

Interruzione del servizio di erogazione

1. Nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione per interruzione nell'erogazione dell'acqua dovuta a causa di rottura, lavori in corso, forza maggiore e simili.
2. Le utenze, che per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre inderogabili necessità.

TITOLO SECONDO

DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA PER USO PUBBLICO

ART. 12

Definizione di impianti per uso pubblico

1. Sono considerati impianti per uso pubblico:
 - a. Tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;
 - b. Le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
 - c. Gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali (uffici comunali, impianti sportivi, scuole, ecc.);
 - d. Le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico
 - e. Gli impianti degli edifici religiosi di culto e/o oratori, canoniche destinate ad attività ricreative che e ludiche senza scopo di lucro per la popolazione residente.

ART. 13

Fontanelle pubbliche

1. La distribuzione dell'acqua alla popolazione è fatta gratuitamente nelle fontanelle pubbliche, appositamente installate dal Comune, nei punti opportuni, prescelti dalla Giunta municipale, in relazione alle pubbliche necessità da soddisfare, alla quantità d'acqua disponibile e al numero delle utenze private esistenti in ciascuna zona.
2. Le fontanelle pubbliche devono essere munite di apposito misuratore per il controllo dell'acqua erogata.

ART. 14

Limiti di erogazione dell'acqua

1. Le fontanelle pubbliche distribuiscono normalmente l'acqua in modo continuativo.
2. L'Amministrazione comunale può limitare tale erogazione a determinate ore del giorno, quando ciò sia reso necessario da impreviste esigenze del servizio, da una particolare siccità, tale da imporre o consigliare una prudenziale limitazione del consumo dell'acqua.
3. In tali casi il Comune potrà anche provvedere alla distribuzione dell'acqua soltanto mediante le fontanelle pubbliche, sospendendo, in tutto o in parte, le concessioni fatte ai privati.

ART. 15

Uso delle fontanelle

1. A coloro che usufruiscono della distribuzione pubblica gratuita dell'acqua è fatto assoluto divieto di:
 - a) attingere acqua con uno o più recipienti di capacità complessiva superiore ai 50 litri;
 - b) attingere o derivare acqua mediante canali, tubi ed altri simili mezzi, per condurla in locali privati, pozzi, cisterne ecc., oppure per riempire botti, damigiane od altri grossi recipienti;
 - c) attingere o deviare acqua per usi non domestici, come innaffiare orti, giardini ecc., lavare automobili, autocarri e veicoli in genere, per impiegarla in lavori edili, ecc;
2. Dai divieti di cui sopra sono esclusi i lavori realizzati in economia dal Comune.
3. Le fontanelle devono essere costruite in modo che non sia possibile inquinare l'acquedotto, qualora ne venga fatto uso regolare. Chi ne usufruisce, peraltro, è obbligato:

- d) a porre i recipienti in modo che il deflusso dalla fontana sia libero e la bocca di uscita dell'acqua non rimanga mai al di sotto del livello dell'acqua del recipiente;
- e) a non toccare con le mani la bocca d'uscita dell'acqua e a non bervi direttamente.

ART. 16

Eccezioni

1. In casi del tutto particolari e con apposita motivata autorizzazione scritta, il Sindaco può consentire la deroga temporanea ai divieti contemplati nel precedente articolo, subordinando il rilascio della speciale autorizzazione all'osservanza delle condizioni che dovranno essere di volta in volta impartite a tutela della pubblica igiene e salute.
2. Tali autorizzazioni speciali, tuttavia, non potranno essere rilasciate se la loro concessione dovesse arrecare pregiudizio o limitazioni alla distribuzione pubblica o danni agli impianti.
3. Per le autorizzazioni in parola, gli interessati dovranno anticipatamente corrispondere al Comune l'importo dell'acqua da prelevarsi, in base alla tariffa in vigore per le concessioni private e per il quantitativo autorizzato, che sarà indicato nella licenza stessa.

ART. 17

Bocche da incendio stradali

1. Per i servizi antincendio, l'Amministrazione comunale provvede all'installazione e manutenzione delle bocche da incendio stradali, nelle località e nel numero consentito dalla potenzialità dell'acquedotto.
2. Le bocche da incendio pubbliche possono anche servire per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività. Per tali attività l'acqua potrà essere prelevata solo dal personale dipendente addetto al servizio e quanti altri autorizzati dall'Ufficio competente.

ART. 18

Altri impianti dell'acqua per uso pubblico

1. Gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali (uffici comunali, impianti sportivi, scuole, ecc.), nonché gli impianti degli edifici religiosi di culto e/o oratori, canoniche destinate ad attività ricreative e ludiche senza scopo di lucro per la popolazione residente, devono essere munite di apposito misuratore per il controllo dell'acqua erogata.
2. La distribuzione dell'acqua per i soggetti di cui al punto 1 è fatta gratuitamente.
3. Per le bocche antincendio insistenti sul suolo pubblico e le bocche per innaffiamento delle strade e dei pubblici giardini di norma, non necessitano l'installazione di un contatore. Tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, l'Area S.A.T.I. Ne potrà disporre l'installazione.

ART. 19

Monitoraggio dell'acqua per uso pubblico

1. Annualmente verranno effettuate le letture dei contatori dell'acqua destinata all'uso pubblico per verificare eventuali anomalie.
2. L'ufficio preposto per le attività di cui al comma precedente è l'ufficio A.S.A.T.I.
3. Le risultanze dei controlli verranno affisse all'albo pretorio dell'ente

ART. 20

Interruzione del servizio in caso di incendio

1. Verificandosi un incendio, per l'estinzione del quale fosse necessaria tutta la disponibilità dell'acqua dell'acquedotto comunale, sia essa prelevata dalla bocche pubbliche stradali, sia da quelle eventualmente concesse ai privati, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di interrompere il servizio di distribuzione dell'acqua, chiudendo le prese agli utenti privati o anche le fontanelle pubbliche.

TITOLO TERZO

CONCESSIONE DELL'ACQUA AI PRIVATI

Capo I

Norme Amministrative di carattere generale

ART. 21

Uso dell'acqua

1. Sono istituite le seguenti categorie di fornitura:
 - a) Uso domestico: per edifici adibiti ad abitazione e soggiorno di famiglie, comprese le aree pertinenti a loro collegate, purché servite da medesimo contatore (cortile, orti, giardini, cantine, ecc.) e usi condominiali. Appartengono inoltre alla suddetta categoria le forniture per garage, magazzini e depositi.
 - b) Uso industriale e commerciale: per attività industriali, commerciali di qualsiasi specie e uffici e studi privati aventi carattere duraturo.
 - c) Uso speciale: per l'alimentazione di idranti antincendio di beni immobili e comunque per impieghi a carattere occasionale e temporaneo (cantieri, impianti provvisori e simili, fiere ed esposizioni, spettacoli, etc.). L'Ente potrà concedere l'esecuzione di prese temporanee sotto l'osservanza di prescrizioni particolari che l'ente stesso ritenesse opportuno dettare.
2. L'utente non può adoperare l'acqua per uso differente da quello indicato in contratto salvo richiesta di variazione all'Ente;
3. L'Ente si riserva la facoltà, in caso di concessione dell'uso dell'acqua diverso da quello domestico, il diritto di sospendere, senza obbligo di indennizzo, la concessione in caso di siccità od altra causa di forza maggiore;
4. La fornitura rilasciata per uso speciale (cantiere edile), può essere volturata ad uso domestico solo ed esclusivamente dopo che siano stati completati i lavori e l'immobile sia dotato di certificato di abitabilità;
5. Non potrà essere concesso l'uso di acqua per uso irriguo.

ART. 22

Rete di distribuzione

1. L'acqua verrà fornita agli stabili situati lungo le strade già provviste di condutture di distribuzione e può essere concessa sia ai proprietari e usufruttuari, che agli affittuari dei medesimi.
2. Per gli stabili situati in strade non ancora provviste di condutture od isolati, è in facoltà dell'Amministrazione comunale di concedere la fornitura dell'acqua, sempre però che ve ne sia sufficiente disponibilità e venga rimborsato il costo dei lavori occorrenti per il prolungamento della tubazione, ove l'Amministrazione non ritenga che sussista l'obbligo, a norma delle vigenti

disposizioni di legge per la urbanizzazione dei suoli edificabili, di dover provvedere in tutto o in parte a carico del Comune all'ampliamento della rete principale di distribuzione.

3. Per quanto indicato al comma 2 del presente articolo si fa riferimento ai principi all'art. 3 del presente regolamento.

ART. 23

Diramazioni dell'acquedotto

1. Le condotte stradali, anche se costruite con contributo a fondo perduto degli utenti e le derivazioni trasversali anche se costruite a spese degli stessi fino al contatore compreso, appartengono al comune, restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

2. Tutte le manovre, verifiche, manutenzione e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino al rubinetto d'arresto spetta esclusivamente al Comune e sono pertanto vietate agli utenti o a chiunque altro, sotto pena del pagamento dei danni, salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge, da parte del comune.

3. Pertanto, i proprietari interessati si dovranno sottoporre alle seguenti condizioni, risultanti da apposita convenzione scritta:

- a) costituire, nella loro proprietà, la servitù gratuita di passaggio della condotta dell'acquedotto e dei relativi accessori, da collocarsi alla profondità tecnicamente necessaria, resa in forma di scrittura privata;
- b) lasciare gratuitamente a disposizione del Comune, quando ciò sia imposto da ragioni igienico - sanitarie, una zona di terreno a protezione degli impianti, nelle dimensioni che saranno determinate dall'Ufficio tecnico;
- c) riservare al Comune il diritto di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento delle condutture stesse e dei relativi accessori, in qualunque stagione, senza necessità di preavviso;
- d) concedere al Comune il diritto di far accedere e passare sulla superficie asservita, in qualsiasi momento, a piedi e con mezzi di trasporto, il personale addetto all'ispezione ad alla manutenzione degli impianti dell'acquedotto;
- e) rendersi responsabili verso il Comune delle eventuali manomissioni o danni che possano essere arrecati alle condutture ad agli impianti posti nella loro proprietà.

ART. 24

Limiti del servizio

1. L'acqua potabile verrà fornita ai privati entro i limiti di potenzialità dell'acquedotto e compatibilmente con le esigenze del servizio generale.

2. Il Comune, comunque, non assume responsabilità alcuna per eventuali diminuzioni di carico o interruzioni del deflusso, dovute a qualsiasi ragione.

3. Peraltro, provvederà a ripristinare il servizio normale nel più breve tempo possibile.

4. Quando l'interruzione è prevedibile, il Comune ne darà tempestiva notizia agli utenti a mezzo di avviso pubblico.

ART. 25

Sistema di somministrazione

1. L'acqua viene somministrata all'utente a contatore, e pagata secondo la tariffa vigente.

2. Per le concessioni speciali e le bocche da incendio private vedasi quanto stabilito nel successivo Capo III.

ART. 26
Apparecchi di misurazione

1. La marca ed il tipo del contatore sono prescelti a giudizio insindacabile del Comune.
2. Il contatore deve essere piombato col sigillo del Comune.
3. Anche gli impianti antincendio dovranno essere collegati a regolari contatori e divisi da qualsiasi tipo di utilizzo, così da avere misure separate per tipo di fornitura.

ART. 27
Domanda di concessione

1. Per ottenere la concessione dell'acqua gli interessati dovranno presentare al Comune domanda in competente bollo, utilizzando il modulo predisposto dal Comune stesso.
2. Nella domanda devono essere indicati:
 - a) cognome e nome o ragione sociale del richiedente, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita I.V.A.
 - b) ubicazione e dati catastali dello stabile per il quale l'acqua è richiesta;
 - c) Ai fini dell'applicazione delle tariffe specificare l'uso a cui l'acqua deve servire:
 - 1 uso domestico - si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici.
 - 2 uso industriale e commerciale - si considera destinata a tale uso l'acqua utilizzata per attività industriali e commerciali di qualsiasi specie, avente carattere duraturo.
 - 3 uso speciale - si considera destinata ad uso speciale l'acqua utilizzate per impieghi a carattere occasionale o temporaneo, comunque diversi dai precedenti, ed il cui uso è revocabile dall'Ente gestore.
 - d) quantità d'acqua occorrente, in metri cubi;
 - e) numero delle eventuali bocche da incendio;
 - f) dichiarazione di conoscere e sottostare alle norme del presente regolamento ed a quelle che dovessero essere emanate in materia, per la tutela generale e particolare dell'igiene pubblica e per la buona conservazione e manutenzione dell'acquedotto e nell'interesse del servizio;
 - g) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 45 della L. 28.02.1985, n. 47, in ordine alla regolarità delle opere edili.
3. Definire per ciascuna delle tariffe definite al punto c del comma 2 del presente articolo le seguenti fasce di consumo:

USO	FASCIA MINIMA mc. semestrali	FASCIA MEDIA mc. semestrali	FASCIA MASSIMA mc. semestrali
DOMESTICO	40	80	120
NON DOMESTICO	50	100	200
SPECIALE	30	//	//

ART. 28
Concessionario

1. La concessione dell'acqua è fatta direttamente al proprietario o usufruttuario dello stabile, oppure al locatario, nel quale ultimo caso la domanda di concessione dovrà essere corredata dal nulla osta del proprietario, contenente esplicitamente la dichiarazione prevista dalla lettera g) del

precedente articolo. Chi occupa locali in sublocazione da terzi potrà ottenere la fornitura dell'acqua a proprio nome, il contratto dovrà essere stipulato da chi ha dato in sublocazione i locali.

2. Nel caso di condomini la concessione è fatta al condominio in persona dell'amministratore o di colui che si assume la responsabilità del pagamento

ART. 29

Attraversamento terreni di proprietà di terzi

1. Qualora, per concedere l'acqua al richiedente, le condutture dovessero essere posate su terreni di proprietà di terzi, dovrà essere provocata e presentata dal richiedente stesso, la convenzione per la costituzione della servitù di acquedotto, secondo le modalità indicate nell'articolo 15.

ART. 30

Accettazione del Regolamento

1. Indipendentemente dalla esplicita dichiarazione richiesta nel contesto della domanda di concessione con il precedente articolo 20, lettera f), la presentazione della domanda comporta implicitamente la conoscenza delle norme del presente Regolamento e l'accettazione integrale e senza riserve di esse e di quelle che dovessero essere in seguito emanate in materia.

ART. 31

Riserva di accettazione delle domande e di revoca delle concessioni

1. L'accettazione delle domande di concessione è subordinata, compatibilmente con i limiti del servizio di cui all'articolo 16, oltre che all'esistenza dei requisiti prescritti ed alla presentazione dei documenti richiesti, anche all'accertamento della idoneità degli impianti di smaltimento o di scarico delle acque reflue dello stabile da servire, in armonia con le vigenti norme dei regolamenti d'igiene e del servizio comunale di fognatura.

2. L'amministrazione comunale si riserva, anche, la facoltà di revocare le concessioni già accordate, qualora circostanze eccezionali o ragioni tecniche od igieniche lo richiedessero.

ART. 32

Uso determinato dell'acqua

1. L'acqua non può essere impiegata per un uso diverso da quello per il quale è stata concessa e dichiarato nella domanda di concessione, salvo specifica richiesta di variazione all'Ente concessionario.

ART. 33

Divieto di estensione delle concessioni e di sub concessione

1. L'acqua fornita ad un immobile dovrà servire ad uso esclusivo di questo: è, quindi, vietato al concessionario di estendere il servizio ad altri immobili o altre unità immobiliari di sua proprietà.

2. E', altresì, vietata al concessionario ogni forma di sub concessione dell'acqua, anche a titolo gratuito, a favore di terzi.

ART. 34

Durata delle concessioni

1. L'utenza ha inizio dal giorno in cui viene effettuato l'allacciamento.
2. Tutte le concessioni hanno scadenza al 31 dicembre e si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo disdetta da darsi, da una delle parti, mediante richiesta scritta, utilizzando il modulo predisposto dal Comune stesso.
3. La concessione potrà venire risolta prima della scadenza, se il concessionario avesse, per qualsiasi causa o ragione, la necessità di sospendere anche completamente l'uso dell'acqua, e fatti salvi i diritti del Comune per la riscossione dei crediti eventualmente maturati.

ART. 35

Subentro alle concessioni

1. Le concessioni non potranno mai intendersi risolte per il fatto che l'immobile servito di acqua sia trasferito ad altro proprietario od usufruttuario od inquilino.
2. Il concessionario ed i suoi eredi rimarranno, ciò nonostante, sempre responsabili della concessione fino alla sua scadenza naturale, salvo che il nuovo proprietario, usufruttuario o locatario non assuma la concessione a proprio nome.
3. In tal caso, l'utente che intende subentrare, dovrà dare comunicazione scritta al Comune, utilizzando il modulo predisposto dall'Ente stesso, e quest'ultimo dovrà, inoltre, dichiarare esplicitamente, di conoscere e sottostare alle norme del presente regolamento ed a quelle che dovessero essere emanate in materia, per la tutela generale e particolare dell'igiene pubblica e per la buona conservazione e manutenzione dell'acquedotto e nell'interesse del servizio.

ART. 36

Irregolarità del subentro

1. La mancata osservanza delle norme di cui all'articolo precedente, dà diritto al Comune di sospendere la fornitura dell'acqua previa diffida, con preavviso scritto di giorni 15 (quindici).

ART. 37

Spese e tasse

1. Per ogni concessione di acqua, deve essere stipulato un regolare contratto di fornitura.
2. Tutte le spese ad esso relative (tasse, bolli, diritti, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico del concessionario.

Capo II

Norme tecniche per gli allacciamenti

ART. 38

Definizione di "allacciamento"

1. Costituiscono "allacciamento" le opere di derivazione dalla condotta di distribuzione fino al gruppo di misura.

ART. 39
Proprietà dell'allacciamento

1. La diramazione dell'allacciamento è considerata come pertinenza della rete di distribuzione dell'acquedotto e, pertanto, tutto quanto fa parte dell'allacciamento, anche se posto su proprietà privata, rimane di esclusiva proprietà del Comune, rinunciando l'utente, pur sostenendone le spese di impianto, ad ogni privilegio di legge in proposito.

ART. 40
Recupero dell'allacciamento

1. Quando una concessione venga dichiarata, alla sua scadenza, risolta, l'Amministrazione comunale, a richiesta dell'utente o del proprietario interessato, può rimuovere e ritirare tutto ciò che è di sua proprietà ed ubicato nella proprietà del richiedente, nel termine di sei mesi dalla richiesta.

ART. 41
Manomissioni dell'allacciamento

1. È assolutamente proibito all'utente manomettere, eseguire o far eseguire modificazioni, riparazioni ecc. agli apparecchi, tubazioni od altri accessori formanti l'allacciamento di alimentazione.

ART. 42
Responsabilità sull'allacciamento

1. L'utente è considerato come comodatario responsabile di quanto appartiene al Comune e risponde di qualsiasi manomissione, alterazione, danno non dipendente dall'uso, anche se dovuti a terzi, furto, rottura per gelo ecc., di quella parte di allacciamento esistente sulla proprietà privata, cui l'utenza stessa si riferisce. Pertanto, egli dovrà adottare tutte le precauzioni perché l'allacciamento, ed in particolare il contatore, siano riparati dal gelo.

2. Qualora si verificassero guasti od altri inconvenienti o deficienze di qualsiasi genere all'allacciamento, l'utente dovrà darne immediato avviso al Comune, per le riparazioni, i ripristini od i provvedimenti del caso.

ART. 43
Esecuzione e manutenzione dell'allacciamento

1. Tutte le opere per la diramazione, a partire dalla rete di distribuzione fino al saracinesca dopo il contatore, saranno eseguite e mantenute esclusivamente a cura del Comune, sotto la sua responsabilità e con le modalità da esso stabilite.

2. Sono esclusi dalle competenze del Comune gli interventi da eseguire all'interno delle aree di proprietà privata coltivate a giardino oppure pavimentate con materiali pregiati. In tal caso l'onere del ripristino è a carico dei concessionari. Il Comune eseguirà solamente l'intervento tecnico sulle tubature. La valutazione sull'applicabilità del presente capoverso compete all'Ufficio Tecnico.

3. Questa disposizione si applica anche a tutti gli allacciamenti esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 44
Saracinesca di presa e di arresto

1. All'origine di ogni allacciamento di alimentazione verrà collocato, in apposita nicchia del muro del fabbricato o nel muro di cinta, un saracinesca di arresto, sigillato coi piombi del Comune e del quale solo il Comune terrà e potrà usare la chiave.
2. All'utente è vietato nel modo più assoluto di manovrare con qualsiasi mezzo codesto saracinesca.
3. All'estremità della diramazione di allacciamento, subito dopo il contatore, la valvola di ritegno, l'utente dovrà collocare un'altra saracinesca di arresto, che anche il Comune potrà manovrare per sue necessità.

ART. 45
Collocazione del contatore

1. Il contatore verrà collocato nella posizione che il Comune riterrà più opportuna e conveniente, avendo cura che esso venga a trovarsi in posizione adatta ad una facile ispezione ed alla lettura, al riparo sia dal gelo come dalla eccessiva temperatura estiva e, comunque, da tutte quelle azioni che le forti variazioni di temperatura possono produrre e da altri possibili danni.
2. L'utente dovrà concedere, per esso, il posto richiesto.
3. Di regola, il contatore sarà collocato dentro una apposita nicchia chiusa con sportello metallico, del quale anche l'utente avrà la chiave per poter avere libertà di manovra della saracinesca di arresto con cui termina l'allacciamento, e ricavata, possibilmente, all'entrata dello stabile, nel muro frontale del fabbricato o nelle sue immediate adiacenze, in corrispondenza del punto di immissione della conduttura di alimentazione, in modo che il contatore stesso possa essere letto e controllato anche in assenza dell'utente.
4. L'utente dovrà, comunque, sempre garantire agli incaricati del Comune libero accesso al posto dove è collocato il contatore.

ART. 46
Suddivisione dei contatori

1. Ogni fabbricato deve avere, di norma, un unico allacciamento e un unico contatore generale per ogni accesso esterno.
2. E' ammesso che un solo contatore serva a più fabbricati del medesimo utente, quando trattasi di portinerie, magazzini o altri edifici che, per la loro ubicazione all'interno della medesima proprietà cintata o per la loro particolare destinazione, possano, senza dubbi, considerarsi quali "dipendenze" dell'edificio principale, ancorché al medesimo non direttamente uniti.
3. Per i fabbricati costituiti da più unità immobiliari, dovrà essere installato un contatore per ogni singola unità immobiliare, a meno che, vi ostino oggettive e comprovate motivazioni di ordine tecnico afferenti l'edificio servito, tali da rendere impossibile l'installazione dei misuratori singoli. L'installazione di contatori singoli è obbligatoria in ogni caso per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni.
4. Ogni utenza, perciò, deve avere la sua colonna montante e, per ogni attacco con la colonna montante, vi deve essere una saracinesca di intercettazione, prima del contatore, sigillato coi piombi del Comune.
5. Tuttavia, avuto riguardo alle necessità tecniche dell'acquedotto ed alla struttura del fabbricato da servire, potrà essere eccezionalmente posta in opera un'unica colonna montante, coi contatori sulle diramazioni dei vari alloggi, quando rimangano assicurate le condizioni di cui al terzo comma dell'articolo precedente.

6. Le stesse facoltà si hanno quando vengano richieste altre concessioni per uno stesso stabile ove siano già in opera una o più colonne montanti, che il Comune può far sostituire o trasformare per riordinare tutto l'impianto.

7. In tali casi, come per ogni operazione che fosse richiesta per le prese già esistenti, i relativi concessionari dovranno sempre rimborsare al Comune tutte le spese necessarie.

ART. 47

Spostamento e rimozione contatori

1. Quando il Comune ritenga che il contatore si trovi in luogo poco adatto alle verifiche od alla sua conveniente conservazione, può disporre lo spostamento, anche senza bisogno di preavviso per l'utente, quando vi sia l'urgenza di provvedere.

2. Le spese di rimozione sono a carico dell'utente, soltanto quando lo spostamento sia reso necessario per cause da lui determinate.

ART. 48

Diametro dell'allacciamento

1. Il diametro dell'allacciamento e del contatore saranno stabiliti dall'Ufficio tecnico, a suo esclusivo giudizio, sulla base degli elementi forniti dal richiedente con la domanda cui all'art. 19.

2. Nel caso che, in relazione all'effettivo consumo, tale diametro risultasse insufficiente, il Comune provvederà alla sostituzione della tubazione o del contatore o di entrambi con altri di maggior diametro, a spese del concessionario quando il consumo e l'impianto privato non corrispondano alla richiesta a suo tempo presentata dallo stesso.

ART. 49

Modifica delle opere di allacciamento

1. È, comunque in facoltà del Comune di apportare, in ogni momento, modifiche alle opere di allacciamento, dando, di ciò, preavviso di almeno ventiquattro ore all'utente interessato, nel caso che dovesse essere sospesa l'erogazione dell'acqua.

2. Quando le modifiche vengono apportate a richiesta dell'utente, le relative spese sono a carico di questi.

ART. 50

Impianti interni

1. I concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese alle opere di diramazione interna dopo il contatore e loro accessori.

2. La tubazione che sarà posta subito dopo il gruppo di misura, fino alla prima diramazione, dovrà essere di diametro non inferiore a quella in arrivo al contatore.

3. Le altre condutture dovranno avere un diametro proporzionato alla loro lunghezza, all'entità del consumo dell'acqua, al diametro ed al numero dei rubinetti o loro equivalenti.

4. A tal uopo, i concessionari dovranno uniformarsi a tutte le prescrizioni che l'Ufficio tecnico comunale riterrà necessario che siano osservate nell'interesse del servizio pubblico e privato e dell'igiene.

ART. 51

Qualità del materiale degli impianti interni

1. Per tutte le opere di diramazione interna e loro accessori, dopo il contatore, il concessionario può adoperare il tipo e la qualità di materiale di suo gradimento, purché tale materiale sia innocuo e non disciolga sostanze nocive nell'acqua.

2. Qualora l'acqua debba essere contenuta in serbatoi di distribuzione, questi, oltre a rispondere ai requisiti sopra indicati, dovranno essere collocati in luogo facilmente accessibile per controlli e pulizia, detti serbatoi dovranno essere, inoltre, muniti di coperchio e di scarico del troppo pieno non collegato direttamente a collettori di acque reflue.

ART. 52

Prescrizioni tecniche e sanitarie per gli impianti interni

1. Nell'esecuzione degli impianti interni dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni tecniche ed igieniche:

- a) non vi dovranno essere collegamenti diretti o comunicazioni tra le condutture servite dall'acquedotto comunale ed altre condutture d'acqua, potabile o non, o con condotti di fognature o di scarico, neppure con l'intermediario di valvole di ritegno, rubinetti, ecc.;
- b) tutti i rubinetti debbono lasciare uscire l'acqua con zampillo libero, visibile, al di sopra del livello superiore dei serbatoi, depositi, bacini, tinozze, ecc., in modo che l'acqua uscita non possa in alcun modo ritornare indietro nei tubi conduttori e nel sistema della tubazione;
- c) i condotti per la pulizia delle latrine, orinatoi, ecc., devono essere alimentati da speciali cassette alle quali l'acqua pervenga, per libero deflusso, da bocche sollevato almeno cinque centimetri sul massimo livello delle cassette stesse;
- d) per chiudere il deflusso dell'acqua, non possono essere impiegati rubinetti a chiusura automatica o altri organi intercettatori, che diano luogo a colpi di ariete nelle tubazioni;
- e) è vietata l'applicazione di pompe di qualsiasi genere con aspirazione diretta nelle condutture di acqua potabile.

2. L'utente dovrà provvedere convenientemente, a sue spese, per lo smaltimento e lo scarico delle acque di rifiuto.

3. Ogni inadempienza alle disposizioni di cui sopra, e ad ogni altra eventualmente imposta dal Comune a norma dell'ultimo comma dell'art. 42, provocherà la sospensione del servizio.

ART. 53

Ispezioni e verifiche

1. Il Comune può, in qualunque ora del giorno, procedere, a mezzo dei suoi incaricati, ad ispezioni e verifiche di tutti gli impianti ed apparecchi destinati alla adduzione.

2. In caso di rifiuto da parte dell'utente o di chi per esso, a permettere e facilitare tali ispezioni e verifiche, sarà disposta la riduzione dell'erogazione dell'acqua a norma del successivo art. 66 comma 1.

3. Il concessionario ha facoltà di presenziare o farsi rappresentare a tutte le verifiche.

ART. 54

Responsabilità verso terzi

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità, sia nei confronti del concessionario, che verso terzi, per i danni che potessero essere cagionati da fughe di acqua negli impianti interni a partire dal punto di allacciamento o dalla collocazione ed esercizio dei medesimi, o, in genere, da qualunque altra causa dipendente dalla concessione.

2. L'utente, che ne è il responsabile, dovrà sostenere anche tutte le spese dei consumi per le perdite di acqua derivanti da fughe visibili o no, che il contatore avrà misurato.

3. Nemmeno per le dispersioni di acqua dovute al gelo, sarà concesso alcun abbuono sui consumi segnati; salvo quanto previsto dall'articolo 69.

Capo III

Concessioni speciali

ART. 55

Concessioni temporanee

1. In casi speciali (cantieri, impianti provvisori e simili, fiere, esposizioni, spettacoli, ecc.), l'Amministrazione Comunale potrà concedere l'esecuzione di allacciamenti temporanei, sempre secondo le norme di cui ai precedenti articoli del presente regolamento, se ed in quanto applicabili, e sotto l'osservanza delle prescrizioni particolari che l'Amministrazione stessa ritenesse opportuno dettare.
2. Per le concessioni di durata inferiore al mese, potranno essere convenute di volta in volta condizioni particolari, anche con pagamento di un canone forfetario, stabilito dall'Amministrazione in relazione all'uso dell'acqua ed al diametro della presa.

ART. 56

Allacciamenti per uso industriale

1. Qualora la potenzialità dell'acquedotto lo consenta, l'Amministrazione comunale potrà concedere l'acqua anche per uso industriale o altro uso non domestico, sempre secondo le norme di cui ai precedenti Capi, e sotto l'osservanza delle prescrizioni particolari che la Amministrazione stessa ritenesse opportuno impartire.
2. Anche per tali concessioni l'acqua verrà somministrata a contatore, secondo le tariffe deliberate dal Comune.

ART. 57

Prese per bocche antincendio private

1. La tubazione della presa per l'alimentazione delle bocche antincendio private è munita, all'inizio della proprietà privata, di una saracinesca con volantino, che sarà lasciata e sigillata aperta, onde tenere la condotta interna sotto la pressione di esercizio dell'acquedotto.
2. All'estremità della tubazione, prima della bocca antincendio oppure nel punto di diramazione delle condutture che alimentano le bocche antincendio sarà posta, in pozzetto o similare, un'altra saracinesca chiusa e sigillata dal Comune.

ART. 58

Limitazioni nell'uso delle bocche antincendio private

1. Solo in caso di incendio il concessionario può rompere il sigillo, aprire la saracinesca e immettere così l'acqua nelle condutture che alimentano le bocche.
2. Il dissuggellamento dovrà essere subito notificato, a cura del concessionario, al Comune, per il necessario ripristino del sigillo.
3. Il dissuggellamento delle saracinesche all'infuori dei casi di incendio, fatto senza preventivo consenso dell'Amministrazione comunale, comporta un indennizzo a favore del Comune pari all'importo corrispondente al consumo rilevato sul contatore stesso, che verrà fatturato a tariffa base, unitamente al canone dovuto anche in assenza di consumo, salva e riservata sempre l'azione giudiziale ed ogni eventuale maggiore risarcimento.

ART. 59

Prova di funzionamento delle bocche antincendio private

1. Prima che la seconda saracinesca venga chiusa e piombata, l'utente potrà provare gratuitamente il funzionamento delle bocche antincendio, previo nulla osta scritto da parte dell'Amministrazione Comunale, la quale può imporre particolari prescrizioni di durata ed orario.
2. L'utente che volesse successivamente collaudare il suo impianto, dovrà, volta per volta, richiedere ed ottenere la necessaria autorizzazione scritta, previo pagamento dei compensi di cui all'art. 58 comma 3;
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di fare presenziare alle suddette prove di funzionamento un suo incaricato.

ART. 60

Non responsabilità del Comune per le bocche antincendio private

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'azione e all'efficacia delle bocche antincendio.

Capo IV

Norme relative ai pagamenti dei canoni e dei consumi

ART. 61

Inizio obbligo pagamento canoni e consumi

1. L'obbligo di corrispondere i canoni ed il prezzo dell'acqua incomincia dal giorno in cui viene attivato l'allacciamento.

ART. 62

Tariffe speciali

1. È facoltà dell'Amministrazione comunale fissare delle tariffe agevolate per particolari categorie di utenze utilizzate per perseguire scopi istituzionali, assistenziali e di beneficenza.
2. La tariffa verrà stabilita dalla Giunta sulla base delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 63

Temporanee interruzioni del servizio

1. Gli utenti non potranno reclamare alcuna riduzione dei pagamenti o alcuna indennità, nel caso di interruzioni causate da rotture o guasti alle opere di presa delle sorgenti, alle condutture esterne, alle reti di distribuzione o ai serbatoi, o comunque derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'acquedotto o di altri manufatti, o da insufficienza di pressione nella rete di distribuzione stessa.

ART. 64
Pagamento dei canoni e dei consumi

1. Il pagamento dei canoni per la fornitura d'acqua, dei canoni per il servizio di raccolta e depurazione, delle quote fisse e delle altre somme indicate nelle tariffe, si effettua in base a bollette emesse dal Comune ovvero dal soggetto incaricato.
2. Il pagamento delle bollette verrà effettuato secondo le modalità riportate nelle stesse entro un termine comunque non inferiore a venti giorni consecutivi dalla data di emissione.
3. In caso di contestazioni relative agli importi riportati in bolletta, l'utente potrà presentare reclamo scritto al Comune. Nel caso in cui il reclamo venga presentato entro il termine di scadenza del pagamento, i termini di riscossione rimarranno sospesi fino all'avvenuta comunicazione all'interessato dell'esito degli accertamenti esperiti.
4. In caso di mancato pagamento della bolletta il Comune invierà all'utente sollecito scritto con intimazione ad adempiere entro un termine perentorio. Nel caso in cui, nonostante l'intimazione, il pagamento non venga effettuato, il Comune, a titolo di risarcimento del danno finanziario patito, addebiterà gli interessi di mora, rapportati al periodo di ritardo rispetto al termine indicato nell'intimazione di pagamento e nella misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) vigente alla data di emissione delle bollette, aumentato di tre punti percentuali. Gli interessi potranno anche essere addebitati nella bolletta successiva.

ART. 65
Ruoli di riscossione

1. La riscossione dei canoni e dei consumi potrà essere effettuata direttamente oppure il Comune potrà avvalersi di Soggetti appositamente incaricati ed abilitati alla riscossione e/o il recupero dei crediti nei confronti dell'utenza

ART. 66
Interruzione del servizio per morosità

1. Indipendentemente dall'espletamento dell'azione per la riscossione dei canoni e dei consumi nei confronti dei debitori morosi, il Comune ha facoltà di ridurre, in qualunque momento, la portata della presa, senza l'obbligo di preavviso, qualora l'ingiunzione al pagamento dovesse rimanere senza esito.
2. La riduzione consisterà nella posa in opera di una strozzatura della tubatura mediante l'installazione di un tratto di tubatura del diametro di 3/8", lasciando quindi in disponibilità del concessionario una quantità d'acqua sufficiente per assicurare il minimo vitale.
3. Nel caso di riduzione, per poter ottenere la portata del servizio, l'utente dovrà versare al Comune la somma dovuta comprensiva di interessi moratori e spese di riscossione. Il Comune provvederà a ripristinare la portata della presa eliminando la strozzatura della tubatura entro tre giorni da quando avrà avuto notizia dell'avvenuto pagamento di tutte le proprie spettanze.

ART. 67
Lettura dei contatori

1. I quantitativi di acqua erogati a ciascun utente saranno constatati, in relazione a quanto disposto dal precedente articolo 37, mediante lettura dei rispettivi contatori, dagli incaricati comunali ogni dodici mesi o più spesso, se il Comune lo giudicherà conveniente, anche indipendentemente dalla periodicità dei pagamenti.
2. L'utente dovrà impegnarsi a permettere sempre, al personale incaricato munito di distintivo o di tessera di riconoscimento, il libero accesso ai locali contatori al fine della lettura o per ispezioni agli

impianti o per altre esigenze di servizio. Il Comune potrà chiedere l'auto lettura dei contatori da parte dell'utente.

ART. 68 **Verifica dei contatori**

1. L'utente ha diritto di chiedere la verifica dell'efficienza del contatore. Il costo dell'intervento sarà a carico dell'utente.
2. L'eventuale conguaglio dei consumi sarà limitato al periodo corrispondente alla fatturazione precedente il controllo del misuratore, ed alla fatturazione in corso, resta escluso ogni rimborso relativo al consumo misurato in periodi diversi.
3. Il funzionamento di un contatore si intenderà regolare, quando le sue indicazioni siano comprese entro un limite di tolleranza del 10 per cento (in più o in meno) dell'effettiva erogazione.

ART. 69 **Indicazioni erronee dei contatori**

1. Qualora non sia possibile stabilire l'esatta quantità dell'acqua consumata, a causa del constatato irregolare funzionamento del contatore, o per guasto del medesimo, il consumo verrà determinato sulla base della media dei consumi dei tre anni precedenti rapportato al consumo medio pro capite per ogni abitante l'unità immobiliare servita di 70 m³/anno.
2. Se non fosse possibile stabilire tale raffronto, per essere la concessione di data più recente, il consumo viene determinato sulla base dell'ultimo conteggio oppure, essendo altrimenti impossibile tale conteggio, sulla base della quantità d'acqua giornaliera indicata dall'utente nella domanda di concessione.
3. In caso di accertato credito nei confronti del concessionario il Comune provvederà al rimborso entro 60 giorni dalla definizione del credito.

TITOLO QUARTO ***DISPOSIZIONI FINALI E PENALI***

ART. 70 **Reclami**

1. Qualsiasi reclamo per guasti, interruzione del servizio ecc. o, in genere, per qualunque ragione connessa all'andamento del servizio, deve essere fatto per iscritto all'Amministrazione comunale.

ART. 71 **Violazione delle norme contrattuali**

1. Gli utenti che violassero una qualunque delle condizioni stabilite dal regolamento o dal contratto, o che comunque, arrecassero pregiudizio al servizio e danni agli impianti o alla proprietà del Comune, saranno passibili dell'immediata sospensione del servizio, anche senza preavviso alcuno, o della rescissione del contratto, salva e riservata ogni altra eventuale azione civile e penale.

ART. 72
Manomissione dei sigilli

1. La manomissione dei sigilli ai contatori, alle saracinesche, ai rubinetti d'arresto e a quanto altro posto in opera dal Comune, comporta, oltre al pagamento delle penalità previste dal presente regolamento, anche il pagamento, da parte dell'utente, di un indennizzo nella misura delle spese per il ripristino dei sigilli.

ART. 73
Contravvenzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, e fatta sempre salva ogni altra eventuale azione in sede civile, sono accertate e punite con la procedura di cui al Regolamento comunale per la determinazione delle sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali.

ART. 74
Rimborso delle spese

1. Indipendentemente dagli accertamenti contravvenzionali di cui all'articolo precedente, tutte le spese a cui possa dar luogo all'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, rimangono sempre a carico dell'utente interessato, il quale è tenuto a rimborsarle al Comune.

2. Per il recupero di tali spese, si attua la procedura prevista dalle vigenti norme in materia. In ogni caso il rimborso di tali spese può essere imposto con la normale procedura giudiziaria ordinaria configurandosi nella fattispecie la responsabilità civile di cui all'art. 2043 del C.C.

ART. 75
Emergenze idriche

1. Al fine di prevenire l'emergenza si dovranno mensilmente monitorare sia le portate delle sorgenti sia il livello delle falde dei pozzi.

2. L'Amministrazione comunale fronteggerà le emergenze idriche in via prioritaria con i propri mezzi ed il personale dipendente, in subordine ricercherà supporto all'esterno.

3. Nel caso di scarsità d'acqua si attueranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli. All'Amministrazione comunale è riservata la facoltà di provvedere all'approvvigionamento d'emergenza mediante autobotti oppure mediante il prelievo da altri pozzi o da altre sorgenti, previa verifica della qualità dell'acqua ed autorizzazione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

4. Nel caso di lievi inquinamenti microbiologici, risultanti dagli esiti delle analisi di routine, l'Ufficio tecnico previo coordinamento delle iniziative con i tecnici dell'Azienda che ha effettuato le analisi, emetterà ordine di servizio nei confronti dell'appaltatore della manutenzione della rete ed impartirà le istruzioni opportune per far rientrare la qualità dell'acqua entro i parametri stabiliti. L'intervento straordinario si concluderà con la ripetizione delle analisi che dovranno avere esito favorevole.

ART. 76
Variazioni al regolamento ed alle tariffe

1. Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione sul modulo contrattuale.

2. L'Amministrazione comunale si riserva di modificare, anche tutte o parte delle norme del presente regolamento, inserendo quelle altre disposizioni che riterrà necessarie o opportune nell'interesse pubblico e di apportare, ove occorra, variazioni alle tariffe.
3. Coloro che già fruiscono della concessione dell'acqua al momento della emanazione di tali nuove prescrizioni, potranno rescindere la concessione stessa mediante formale dichiarazione scritta da presentarsi all'Amministrazione comunale entro una mese dalla data della pubblicazione delle norme stesse.
4. In mancanza di detta dichiarazione, le nuove norme si intenderanno accettate, come previsto nel precedente articolo 39.

ART. 77 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2013 e abroga il regolamento attualmente in vigore.